SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

e dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

per la realizzazione di uno strumento di Intelligenza Artificiale

per la lettura "per competenze" del mercato del lavoro regionale

(DGR n. … del …)

TRA

la Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da …….. nato/a a …….. il …… e domiciliato/a ai fini del presente accordo di collaborazione presso la citata sede della Giunta regionale, il/la quale agisce in quest'atto nella sua veste di Direttore della Direzione Lavoro, in attuazione della D.G.R. n. … del …., d'ora in poi Regione

E

l'Ente Veneto Lavoro, con sede legale in Venezia-Mestre, Via Cà Marcello n. 67/b, C.F. e P.IVA 03180130274, in persona di ……, nato/a a ……, il …… e domiciliato/a ai fini del presente accordo di collaborazione presso la sede suddetta, il/la quale agisce in quest'atto nella sua qualità di Direttore di Veneto Lavoro e pertanto al presente atto autorizzato, d'ora in poi Veneto Lavoro

Premesso che

Con provvedimento n. … in data ……, esecutivo, la Giunta regionale del Veneto ha approvato la realizzazione, in collaborazione con Veneto Lavoro, di uno strumento di Intelligenza Artificiale finalizzata all'analisi e al monitoraggio della domanda di lavoro e delle competenze nel mercato del lavoro regionale, attraverso l'integrazione e l'elaborazione di informazioni provenienti da diverse fonti, a supporto della programmazione delle politiche del lavoro e della formazione, mediante accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7,comma 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in attuazione degli artt. 13, comma 2-bis, e 18, comma 1, lett. b), della Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3.

Ciò premesso e confermato e che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

Il presente accordo disciplina la collaborazione tra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro per lo sviluppo e la realizzazione di uno strumento di Intelligenza Artificiale per l'analisi e il monitoraggio della domanda di lavoro e delle competenze nel mercato del lavoro regionale, finalizzata a fornire informazioni integrate, aggiornate e articolate a supporto della programmazione regionale delle politiche del lavoro e della formazione.

Tale sistema informativo è finalizzato, in particolare, a integrare e valorizzare informazioni provenienti da diverse fonti, con particolare riferimento alle vacancy pubblicate online, ove ne sia verificata la disponibilità e la possibilità di acquisizione e utilizzo, alle Comunicazioni Obbligatorie, ai fabbisogni professionali rilevati attraverso il sistema Excelsior-Unioncamere, al Repertorio Regionale degli Standard Professionali e agli ulteriori dati e informazioni disponibili presso l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, anche al fine di analizzare l'evoluzione della domanda di lavoro, delle competenze e delle dinamiche di transizione nel mercato del lavoro regionale.

Le attività comprendono l'elaborazione di indicatori e analisi relative alla domanda di lavoro, alle professioni e alle competenze richieste, alla loro evoluzione nel tempo e alle dinamiche di transizione nel mercato del lavoro, nonché la realizzazione di strumenti di restituzione e visualizzazione delle informazioni, tra cui un

cruscotto informativo, anche nell'ambito degli strumenti web dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro.

Le specifiche attività e la loro modalità di attuazione saranno definite nel progetto esecutivo, predisposto da Veneto Lavoro d'intesa con la Regione del Veneto, previa sottoscrizione del presente accordo, approvato con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro, quale struttura regionale competente per materia.

L'avvio delle attività è subordinato alla sottoscrizione del presente accordo e all'approvazione del progetto esecutivo.

Art. 2 – Modalità di esecuzione delle attività

Le Parti cooperano alla realizzazione delle attività oggetto del presente accordo, ciascuna per quanto di propria competenza, assicurando il necessario raccordo istituzionale, tecnico e operativo.

La Regione del Veneto, attraverso la Direzione Lavoro, si impegna a:

1. definire, in collaborazione con Veneto Lavoro, gli indirizzi e gli elementi conoscitivi necessari alla realizzazione degli obiettivi dell'iniziativa, anche in relazione alle esigenze di programmazione regionale delle politiche del lavoro e della formazione;
2. assicurare, per quanto di competenza, il raccordo con le strutture regionali interessate e favorire la disponibilità delle informazioni e delle fonti informative regionali necessarie alla realizzazione delle attività;
3. partecipare, d'intesa con Veneto Lavoro, alla definizione e all'aggiornamento del progetto esecutivo, verificandone la coerenza con gli obiettivi dell'iniziativa e con le esigenze informative della programmazione regionale;
4. assicurare il coordinamento istituzionale dell'iniziativa e concorrere alla valutazione dei risultati delle attività realizzate;
5. sottoporre preventivamente la bozza del progetto esecutivo predisposto da Veneto Lavoro alla Direzione ICT e Agenda Digitale e al Competence Center per IA, per l'espletamento degli adempimenti in materia di sicurezza ICT e Intelligenza Artificiale previsti, rispettivamente, dalla DGR n. 1067/2023 e dalla DGR n. 1467/2025.

Veneto Lavoro si impegna a:

1. presentare alla Direzione Lavoro, previa sottoscrizione del presente accordo, un progetto esecutivo, predisposto d'intesa con la Direzione Lavoro, che definisca in dettaglio gli obiettivi, le operatività, i tempi, i costi e gli indicatori di risultato dell'iniziativa, da sottoporre all'approvazione con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro;
2. definire, nell'ambito del progetto esecutivo, le modalità tecniche e organizzative per l'integrazione e l'interoperabilità, ove necessarie, del sistema informativo con le infrastrutture digitali e i sistemi informativi regionali già in uso, con particolare riferimento al Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP), ai processi del sistema di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze (IVC) e agli asset di dati gestiti dall'Osservatorio del Mercato del Lavoro di Veneto Lavoro;
3. proporre, qualora necessario, eventuali aggiornamenti e/o integrazioni al progetto esecutivo, da sottoporre all'approvazione con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro;
4. realizzare le attività previste dal progetto esecutivo approvato, avvalendosi delle proprie strutture e, ove necessario, di soggetti esterni mediante procedure di acquisizione conformi alla normativa vigente, per quanto strumentale alla realizzazione delle attività medesime;
5. assicurare che lo sviluppo e la realizzazione dello strumento di intelligenza artificiale avvengano nel rispetto delle Linee guida per lo sviluppo delle applicazioni informatiche secondo gli standard regionali in coerenza con quanto previsto dall'Allegato A della DGR n. 1067 del 04/09/2023 e dal

Disciplinare per l'adozione e l'utilizzo di Sistemi e Modelli di Intelligenza Artificiale nella Regione del Veneto approvato con DGR n. 1467/2025;

6. coordinare e realizzare le attività previste dal progetto esecutivo di cui all'art. 1;
7. trasmettere entro 45 giorni dalla conclusione delle attività previste dall'Accordo, una relazione sui risultati conseguiti e un rendiconto analitico delle spese sostenute.

Le attività di cui all'art. 1 del presente accordo sono realizzate nel rispetto dei tempi e delle modalità di realizzazione previste dal citato progetto esecutivo.

Entrambe le parti assicurano la conservazione della documentazione relativa alle attività realizzate nell'ambito del presente accordo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per assicurare il coordinamento unitario delle attività la Regione costituirà un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Direzione Lavoro e di Veneto Lavoro per verificare periodicamente lo stato di attuazione delle attività e valutare eventuali esigenze di aggiornamento o rimodulazione del progetto esecutivo, nel rispetto dell'oggetto e delle risorse del presente accordo. La partecipazione al gruppo di lavoro non comporta oneri aggiuntivi a carico delle parti.

Art. 3 – Durata

Il presente accordo di collaborazione ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026.

Le attività previste agli articoli precedenti dovranno essere concluse entro tale termine. Le relative spese dovranno essere sostenute entro la conclusione delle attività, mentre la loro rendicontazione dovrà avvenire entro 45 giorni dalla conclusione delle attività stesse.

Eventuali proroghe potranno essere richieste con adeguata motivazione, e dovranno essere preventivamente concordate con la Regione. La proroga sarà formalizzata mediante apposito provvedimento della Struttura regionale competente.

Art. 4 – Risorse e modalità di rendicontazione

Le risorse necessarie per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 del presente atto sono quantificate in misura massima pari a Euro 180.000,00.

L'erogazione avverrà previa sottoscrizione dell'accordo di collaborazione e secondo le seguenti modalità: una quota a titolo di anticipo del 10% ad esecutività del relativo impegno di spesa (e successiva all'approvazione del progetto esecutivo), e l'erogazione del saldo entro 45 giorni dalla conclusione delle attività, previa presentazione e validazione della rendicontazione finale.

Le risorse sono assegnate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), della L.R. n. 3/2009, a copertura dei costi effettivamente sostenuti da Veneto Lavoro, direttamente imputabili e documentabili, per la realizzazione delle attività comuni previste dal progetto esecutivo.

Il trasferimento non remunera prestazioni rese alla Regione e non comprende margini di utile.

Entro 45 giorni dalla conclusione delle attività previste dall'Accordo, Veneto Lavoro trasmette una relazione sui risultati conseguiti e un rendiconto analitico delle spese sostenute.

Art. 5 – Controlli concomitanti e recesso

Il gruppo di lavoro di cui all'art 2 verifica l'andamento della gestione, attiva eventuali correttivi e propone gli eventuali aggiornamenti o rimodulazioni del progetto esecutivo. Le modifiche sono approvate dal Direttore

della Direzione Lavoro, previa condivisione scritta con Veneto Lavoro, purché restino entro l'oggetto, gli indirizzi e l'importo massimo stabiliti dalla DGR n. … del …. Le modifiche che incidono su tali elementi sono sottoposte alla Giunta regionale.

Ciascuna parte può recedere dal presente accordo per sopravvenute esigenze istituzionali o di interesse pubblico, mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno dieci giorni, assicurando, per quanto possibile, il completamento delle attività già avviate.

Art. 6 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.

Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Ciascuna parte provvede al trattamento dei dati personali in qualità di autonomo titolare del trattamento.

Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che:

Per le attività di cui è responsabile la Regione del Veneto, il titolare del trattamento dei dati personali, è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901.

Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 dell'8 maggio 2018 è il Direttore della Direzione Lavoro.

Per le attività di competenza di Veneto Lavoro, titolare del trattamento dei dati personali è Veneto Lavoro……..

Le parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente accordo.

Nell'ambito dello sviluppo e utilizzo dello strumento di Intelligenza Artificiale, le Parti assicurano il rispetto dei principi etici, di legalità, trasparenza, non discriminazione e accountability, nonché la conformità al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), alla Legge n. 132/2025 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale) e al Disciplinare per l'adozione e l'utilizzo di Sistemi e Modelli di IA nella Regione del Veneto (DGR n. 1467/2025).

Art. 7 – Foro competente

Per ogni controversia le parti ricercano una soluzione concordata delle controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione dell'accordo. Laddove la controversia non risultasse definibile in via bonaria o amministrativa e dovesse insorgere lite tra la Regione del Veneto e l'Ente Veneto Lavoro in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo di collaborazione, la giurisdizione esclusiva spetta al Giudice Amministrativo, con competenza del Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Veneto, con sede in Venezia, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2) del D.Lgs. n. 104/2010.

Art. 8 – Disposizioni generali

Ciascuna parte sostiene i propri oneri organizzativi e amministrativi connessi alla partecipazione alle attività oggetto del presente accordo, fatti salvi i costi direttamente sostenuti da Veneto Lavoro per la realizzazione delle attività e finanziati con le risorse di cui al presente accordo.

Le parti convengono che il presente accordo venga registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Sono a completo ed esclusivo carico dell'Ente Veneto Lavoro le spese relative e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, così pure tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere riguardanti le attività oggetto del presente atto.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente accordo sono applicabili le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Il presente accordo è redatto in numero di ___ fogli e composto da numero **8** articoli ed è stato letto e approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti digitalmente [1].

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto	Per l'Ente Veneto Lavoro
_____	_____

[1] Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.